

AGGIORNAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E MAGGIORAZIONE PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE PER GLI INTERVENTI CHE CONSUMANO SUOLO AGRICOLO NELLO STATO DI FATTO (L.R. 31/2014)

E' presente in aula il consigliere Ferro. **Presenti n. 15**

Il presidente dà la parola all'assessore Frigoli che illustra il provvedimento.

Segue dibattito (omissis).

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ✓ l'art. 43 della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. "Legge per il governo del territorio" prevede che *"i titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi"*;
- ✓ l'art.44 della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. "Legge per il governo del territorio" prevede che *"gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni, con l'obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali"*;
- ✓ il comma 10 dello stesso art.44 prevede che, per gli interventi di ristrutturazione di cui al comma 8 gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono quelli riguardanti gli interventi di nuova costruzione, ridotti del cinquanta per cento;

Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21.10.2011 con la quale sono state aggiornate le quote relative agli oneri di urbanizzazioni primaria, secondaria, smaltimento rifiuti e il corrispettivo per la mancata cessione di aree a standards;

Vista la nuova legge regionale 28 novembre 2014, n. 31/2014 (BURL n. 49 del 01.12.2014) "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato", la quale introduce una serie di misure di incentivazione che modificano la L.R. 12/2005 in particolare:

- l'art.4 comma 6, modifica il comma 10 dell'art. 44 della l.r. 12/2005 prevedendo la riduzione degli oneri di urbanizzazione per opere di ristrutturazione nella misura del 60% anziché del 50%;
- l'art.5 comma 10, prevede che fino all'adeguamento dei PGT ai contenuti del PTR e PTCP rispettivamente integrati e adeguati ai sensi della LR 31/2014, viene prevista una maggiorazione % del contributo relativo al costo di costruzione (importo vigente €/mq 394,20) così determinata:
 - a) entro un minimo del 20% ed un max del 30%, determinata dai Comuni, per interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel Tessuto Urbano Consolidato (TUC);
 - b) pari al 5% per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC);
 - c) gli importi di cui alle lettere a) e b) sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e compensazione ambientale; tali interventi possono essere realizzati anche dall'operatore, in accordo con il comune;

Vista la risoluzione di Giunta Comunale n. 25 del 12.03.2015;

Tutto ciò premesso si ritiene di procedere come segue:

- 1) aggiornamento degli Oneri di Urbanizzazione con applicazione della variazione ISTAT pari a +2,5% (Allegato A);
- 2) per gli interventi di ristrutturazione gli Oneri di Urbanizzazione saranno quelli riguardanti gli interventi di nuova costruzione, ridotti del 60% (Allegato B);

L'originale del documento è depositato presso l'Ufficio Segreteria Generale

- 3) maggiorazione del 30% del contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel TUC (Allegato C);
- 4) maggiorazione del 5% del contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del TUC (Allegato C);

Ritenuto altresì opportuno lasciare invariati gli importi relativi alla monetizzazione per mancata cessione delle aree standard in quanto adeguati al valore delle aree definito ai fini IMU

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e tale aggiornamento non modifica le previsioni di bilancio;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- La Responsabile del Settore Governo del Territorio in ordine alla regolarità tecnica;

Presenti e votanti n. 15

Con voti favorevoli n. 11 (Cerana, Cerini, Ferro, Frigoli, Galli, Giachi, Porro, Sommaruga, Veronelli, Farisoglio, Caldiroli) e astenuti n. 4 (Mazzucco, Bettoni, Ponti, Caputo), espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e la maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto (L.R. 31/2014) di cui all'Allegato D al presente atto;
2. di applicare i nuovi oneri di urbanizzazione e il contributo relativo al costo di costruzione con decorrenza dal giorno successivo all'esecutività della presente deliberazione del Consiglio Comunale;
3. di dare atto che gli oneri così determinati non verranno applicati alle pratiche in itinere presentate prima dell'approvazione della presente deliberazione;
4. di determinare un nuovo capitolo di entrata nel bilancio comunale per gli introiti relativi agli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto, all'interno e all'esterno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) che, come previsto dalla L.R.31/2014, saranno da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e compensazione ambientale; tali interventi possono essere realizzati anche dall'operatore, in accordo con il comune;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 11 (Cerana, Cerini, Ferro, Frigoli, Galli, Giachi, Porro, Sommaruga, Veronelli, Farisoglio, Caldiroli) e astenuti n. 4 (Mazzucco, Bettoni, Ponti, Caputo), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000;